

**3G - FOGLIO INFORMATIVO**  
relativo a:  
**PEGNO di TITOLI o VALORI**

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA MONTE PRUNO – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Soc. Coop.  
Sede Legale in Roscigno (SA) – cap 84020 - Via IV Novembre, snc  
Sede Amministrativa e Direzione Generale in Sant’Arsenio (SA) – cap 84037 – Via Paolo Borsellino, snc  
Tel.: 0975/398611 - Fax: 0975/398630  
e-mail: [segreteria@bccmontepruno.it](mailto:segreteria@bccmontepruno.it) – PEC [segreteria@pec.bccmontepruno.it](mailto:segreteria@pec.bccmontepruno.it)  
Sito internet: [www.bccmontepruno.it](http://www.bccmontepruno.it)  
Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno: C.F. 00269570651 – R.E.A. n. 115469  
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784  
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159517  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.  
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.  
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220.

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

**Il pegno** è il contratto che permette alla Banca - in caso di inadempimento di un suo Cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).

Quando vengono dati in pegno **strumenti finanziari** (per tali si intendono ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi) dematerializzati o meno, in gestione accentrata, il pegno si costituisce con l’apposizione di un vincolo in favore della Banca mediante registrazione in appositi conti (secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, D. Lgs. 213/98, c.d. Decreto Euro e art. 87 TUF).

Qualora l’impegno garantito non venga onorato per inadempienza del Cliente/debitore, la Banca ha diritto di realizzare il pegno: mediante compensazione sull’oggetto del pegno, qualora si tratti di somme di denaro liquide, ovvero mediante vendita dello stesso e soddisfacimento del credito sul netto ricavo (ad es. in caso di titoli la Banca provvede alla vendita sul mercato finanziario degli strumenti dati in pegno ed il ricavato, al netto di spese e commissioni, viene trattenuto dalla Banca fino al soddisfacimento del proprio credito).

Il **principale rischio** per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita la Banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è, quindi, necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

<i>SPESE</i>	<i>IMPORTO</i>
Spese e commissioni	Recupero spese vive sostenute
Imposte e tasse	Tariffe vigenti

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è, pertanto, prevista alcuna facoltà di recesso da parte del Cliente/concedente.

### Tempi massimi per la chiusura del rapporto

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della Banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignorantia vengono restituiti e messi a disposizione del concedente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni.

### Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, via Paolo Borsellino snc, 84037 Sant'Arsenio (SA), indirizzo di PEC [segreteria@pec.bccmontepruno.it](mailto:segreteria@pec.bccmontepruno.it), indirizzo di posta elettronica [trasparenza@bccmontepruno.it](mailto:trasparenza@bccmontepruno.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- o un altro organismo di mediazione convenuto tra le parti.

Qualora il Cliente intendesse avvalersi dell'ABF, è tenuto ad inviare formale reclamo (in forma scritta) alla Banca, la quale ha 60 giorni di tempo, da calendario, per rispondere al reclamo presentato. Nel caso in cui il Cliente decidesse di non accogliere quanto indicato dalla Banca, può adire l'ABF così come indicato dalla guida pratica dell'argomento in oggetto, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

<b>Finanziamento</b>	Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del Cliente.
<b>Strumenti finanziari</b>	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli

	strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
<b>Strumenti finanziari dematerializzati</b>	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati con mere scritturazioni contabili.
<b>Gestione accentrata</b>	Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
<b>Realizzazione del pegno Espropriazione</b>	Modalità con le quali la Banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
<b>Terzo costituente</b>	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell’interesse di quest’ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.
<b>Insolvenza Inadempimento</b>	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.